

In proposito c'è, però, da osservare e subito — per conferma di quanto abbiamo detto più sopra circa la vera ragione di tutto l'affare, consistente in una volontà statale di non compromettere la « verità ufficiale del suicidio » — che la motivazione del provvedimento di ricusazione della Corte d'Appello di Milano, mentre ritiene *validi* tutti gli atti processuali assunti nel corso del dibattimento dal tribunale presieduto dal dott. Biotti, *sospende il suo giudizio* per quanto riguarda la validità dell'ordinanza di perizia, demandandolo al nuovo collegio giudicante, cadendo in tal modo, a nostro avviso, in un palese vizio di contraddizione, giacché non è dato comprendere come possano essere giudicati validi sotto il profilo dell'obiettività, della serenità e della correttezza morale del giudice, (l'unico profilo che poteva esaminare la corte d'appello), tutti gli atti, *tranne*

uno, proprio quello che più interessa al commissario Calabresi.

Coerentemente la corte avrebbe dovuto considerare valida anche l'ordinanza di perizia, e ciò facendo non avrebbe pregiudicato « la serenità e l'obiettività » del nuovo tribunale che sarà chiamato a rifare il processo, il quale, è bene sottolineare, anche se la corte che ha giudicato sulla ricusazione avesse, come era logico e naturale, ritenuto formalmente valida l'ordinanza di perizia, avrebbe potuto ugualmente riesaminarla, modificarla o anche cancellarla, potendo, come sta scritto nei codici, tutte le ordinanze essere in qualsiasi momento revocate.

* * *

Perché, allora, la Corte non ha ritenuto di dichiarare valida anche la ordinanza di perizia, come ha fatto per tutti gli altri atti del dibattimento, e ha affermato che per tale dichiarazione era incompetente?

La risposta potrà essere ricavata dall'attento esame della motivazione del provvedimento di ricusazione, la quale contiene non una pura e semplice dichiarazione di incompetenza, come era giusto attendersi; ma tutto un preciso discorso, sia pure esposto in una prosa dal contenuto apparentemente oscuro, confuso e ambiguo, rivolto a coloro che hanno orecchi per intendere e intelletto per capire.

Così sta testualmente scritto nella motivazione del provvedimento di ricusazione adottato dalla corte d'appello di Milano: « Sarà invece di esclusiva competenza del Tribunale — chiamato a pronunciarsi in sede di incidente di esecuzione, anche questo proposto

dall'avv. Lener in seguito al rinvio a nuovo ruolo del processo per compiere la nuova perizia — decidere se l'ordinanza debba essere mantenuta ferma nella sua interezza perché rispondente alla esatta ed obiettiva valutazione degli elementi già acquisiti o debba essere modificata nella sua sostanza o nelle modalità relative alla sua esecuzione. Risulta manifesto che ad esprimere tale decisione non possa essere chiamato quel magistrato che ha concorso ad emettere il provvedimento contro il quale si muovono le lagnanze dell'avv. Lener e che con il suo comportamento ha dato motivo quanto meno di sospettare che il giudizio espresso sulla necessità e sull'opportunità dell'indagine istruttoria disposta non sia stato effetto di un convincimento obbiettivo maturato a seguito della valutazione dei dati probatori già raccolti nel processo, bensì sia stato la risultante di un proposito predeterminato inte-

so ad acquisire elementi che, almeno nelle intenzioni del ricusato, a tale finalità avrebbero offerto motivo per pervenire ».

Dunque — e chi deve intendere, intenda! — la Corte di Milano ha sentito il bisogno, dopo di essersi dichiarata incompetente a decidere circa la validità dell'ordinanza di perizia, di precisare che sussistono fondati motivi per sospettare della necessità di nuove indagini istruttorie disposte dal collegio presieduto dal dott. Biotti e che, afferma, potettero essere « effetto non di un convincimento obbiettivo », ma piuttosto « risultante di un proposito predeterminato inteso ad acquisire elementi che, almeno nelle intenzioni del ricusato, a tale finalità avrebbero offerto motivo per pervenire »!

A parte l'ovvia considerazione che l'ordinanza di perizia « per stabilire in modo incontrovertibile e definitivo come è morto l'anarchico Pinelli »,

PLACIDO LA TORRE

(Continua in 2. pagina)